



64784-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce *“il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie”*;

VISTO l'accordo in data 09.02.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **ITALY AIRLINES SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 03.02.2011, in favore di un numero massimo di 55 lavoratori dalla società di cui trattasi;

VISTO il decreto n.58231 del 24.03.2011, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal dall'03.02.2011 al 02.08.2011, in favore di 55 lavoratori dipendenti della società **ITALY AIRLINES SPA**;

VISTO il decreto n. 61884 del 30.09.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito

da mef

120



64784-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 09.02.2011, in favore di 55 lavoratori- n. 10 assistenti di terra e n. 45 piloti e assistenti di volo- dipendenti della società **ITALY AIRLINES SPA**, unità in Roma (RM), per il periodo dal 03.08.2011 al 02.02.2012

VISTA l'istanza con la quale la società **ITALY AIRLINES SPA** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il III semestre dal 03.02.2012 al 02.08.2012, in favore di 55 lavoratori - n. 10 assistenti di terra e n. 45 piloti e assistenti di volo- dipendenti della sede di Roma (RM);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 03.02.2012 al 02.08.2012, in favore di 55 lavoratori - n. 10 assistenti di terra e n. 45 piloti e assistenti di volo- dipendenti dalla società **ITALY AIRLINES SPA**, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 09.02.2011, in favore di 55 lavoratori- n. 10 assistenti di terra e n. 45 piloti e assistenti di volo- dipendenti



64784-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

della società **ITALY AIRLINES SPA**, unità in Roma (RM), per il periodo dal 03.02.2012 al 02.08.2012

Matricola INPS: 2303731201 (n. 10 assistenti di terra)

Matricola INPS: 2303755344 (n. 45 piloti e assistenti di volo)

Pagamento diretto: SI

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

ART. 4

La società **ITALY AIRLINES SPA** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.



64784-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 14 MAR. 2012

**IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI**

me

M